

“PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO NIDO FAMILIARE – SERVIZIO TAGESMUTTER”

TITOLO I – PREMESSA

Art. 1 – Principi generali

Il servizio “Nido familiare – Servizio Tagesmutter”, quale definito dalla vigente normativa provinciale, è finalizzato a:

- garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo;
- consentire alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato ed in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi;
- fornire educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari.

Art. 2 – Promozione e sostegno del servizio

Il Comune, nell’esercizio delle funzioni previste dalla vigente normativa provinciale in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, quale servizio complementare al nido d’infanzia, promuove il servizio “Nido familiare – Servizio Tagesmutter”, gestito da organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio comunale ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e relative disposizioni attuative.

TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 3 – Destinatari del sostegno economico

Il sostegno agli organismi di cui all’articolo 2) avviene direttamente, mediante erogazione di apposito finanziamento ai soggetti gestori del servizio, finalizzato all’abbattimento dei costi sostenuti dalle famiglie che usufruiscono del servizio di “Nido familiare – Servizio Tagesmutter”.

Tale sussidio comunale è riservato alle famiglie residenti nel territorio del Comune:

- aventi bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni;
- aventi bambini che, al compimento del terzo anno di età, non abbiano acquisito la possibilità effettiva di frequentare la scuola materna di riferimento.

In nessun caso potrà essere riconosciuto alle famiglie i cui bambini siano già frequentanti Servizi per l’infanzia comunali da 0 a 3 anni.

Art. 4 – Modalità di calcolo del sostegno economico alle famiglie

1. Allo scopo di differenziare la partecipazione economica delle famiglie alle spese di gestione del servizio “Nido familiare – Servizio Tagesmutter”, in relazione alle rispettive condizioni socio-

economiche e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, il Comune riconosce al soggetto gestore del servizio, a fronte di ciascuna ora di servizio effettivamente erogata agli utenti, un sostegno economico nel limite massimo, per ciascun bambino, di 100 ore mensili e comunque fino ad un massimo di 500 ore mensili complessive di servizio globale.

Tale limite orario potrà essere ridotto in rapporto alle disponibilità finanziarie stanziare in ciascun anno ed al numero dei soggetti che utilizzano il servizio. La riduzione del limite orario avrà effetto dal mese successivo a quello in cui viene comunicata al soggetto gestore del servizio.

La Giunta comunale, con proprio provvedimento, potrà aumentare il limite orario mensile, in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie, limitatamente ai periodi in cui si accerti l'indisponibilità di posti presso il servizio di asilo nido.

Il Comune stabilirà annualmente, con delibera della Giunta comunale, l'entità del sussidio orario che sarà determinato fra un importo minimo e uno massimo, tenendo conto del costo complessivo del servizio, dell'entità del contributo provinciale e delle condizioni socio-economiche delle famiglie. In caso di mancata deliberazione, si intendono confermate le precedenti entità del sostegno economico.

La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene mediante l'utilizzo dell' "indicatore della Condizione Economica Familiare (di seguito I.C.E.F.) come disciplinato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 262 dd. 17.02.2011 e s.m. con oggetto "Direttive degli enti locali per l'adozione del sistema tariffario ICEF per i servizi socio educativi prima infanzia di cui alla L.P. 12.03.2002 n. 4 e s.m."

Il soggetto gestore del servizio dovrà fornire idonea documentazione attestante l'effettiva destinazione del sostegno finanziario erogato dal Comune a beneficio dei singoli utenti nelle misure sopraindicate.

Art. 5 – Disciplina particolare del sostegno economico per famiglie con bambini portatori di handicap

In riferimento al servizio erogato nei confronti di bambini portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista un servizio individualizzato da parte della Tagesmutter, verificato l'ammontare del trasferimento erogato dalla Provincia autonoma di Trento per il servizio di nido familiare – servizio Tagesmutter e le proprie disponibilità finanziarie, il Comune nell'erogazione del sussidio potrà determinare un sussidio orario doppio rispetto a quello calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 4, che non potrà, comunque, essere superiore alla relativa tariffa oraria applicata dall'ente gestore.

Art. 6 – Presentazione e ammissione delle domande di sussidio

Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui agli articoli 4 e 5, almeno un mese prima dell'inizio del servizio dovrà essere trasmessa al competente Ufficio comunale, domanda sottoscritta dalla famiglia. Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione dalla quale risulti l'Indicatore della Condizione Economica Familiare – ICEF del proprio nucleo familiare – che dovrà essere richiesto ad un ente accreditato dalla Provincia Autonoma di Trento.

Qualora, al momento della presentazione della domanda non venga presentata la certificazione I.C.E.F. non verrà erogato alcun contributo. Nel corso di presentazione successiva il contributo verrà erogato a partire dal mese successivo alla presentazione della certificazione.

Nella domanda dovrà essere indicato il periodo in cui si necessita del servizio, il presumibile monte ore mensile ed eventuali altre indicazioni richieste dal competente ufficio comunale.

Le domande saranno soddisfatte seguendo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza massima di 500 ore mensili del servizio globale ed in base ai criteri di cui al precedente art. 4).

Sarà in ogni caso garantito il diritto all'inserimento ed all'integrazione dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale.

L'ammissione al servizio e al sostegno finanziario viene definita con provvedimento del Responsabile dell'ufficio comunale competente.

Il Comune provvederà alla valutazione delle domande impegnando successivamente la relativa spesa sui fondi disponibili.

Sono ammesse a sussidio, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, anche le prestazioni eventualmente fruite prima dell'adozione del provvedimento di ammissione, purché successive alla data di presentazione della domanda di sussidio.

Art. 7 – Erogazione del sostegno finanziario

Ciascun Ente gestore, per accedere ai benefici del presente Regolamento, dovrà depositare c/o il Comune, il piano tariffario in vigore oltre ad una relazione relativa ai costi di gestione del servizio realizzato.

L'erogazione del sostegno finanziario avviene mediante rate mensili posticipate, previa presentazione di idonea documentazione dei servizi forniti dall'ente gestore, dalla quale risulti l'elenco dei bambini fruitori del servizio, le ore effettivamente usufruite e la relativa tariffa applicata.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 – Responsabilità del Comune

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione alla erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.

Il Comune, ai sensi della vigente normativa provinciale, effettua con cadenza annuale i controlli periodici sul possesso dei requisiti da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.

Art. 9 – Definizioni

Per valore I.C.E.F. si intende il risultato della valutazione della condizione economica familiare di cui all'articolo 6, comma 4, della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 e s.m. e delle relative disposizioni attuative.

Art. 10 – Disposizioni finali

Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia a decorrere dal 1° settembre 2012.